

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 31 (1959)
Heft: 3

Artikel: Legislazione : convenzione tra la Svizzera e la Francia concernente il servizio militare delle persone aventi doppia cittadinanza
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-245053>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 16.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

LEGISLAZIONE

CONVENZIONE TRA LA SVIZZERA E LA FRANCIA CONCERNENTE IL SERVIZIO MILITARE DELLE PERSONE AVENTI DOPPIA CITTADINANZA

Conclusa a Parigi il 10 agosto 1958 - Entrata in vigore il 23 marzo 1959

Il Consiglio federale svizzero e il Presidente della Repubblica Francese, animati dal desiderio di accomodare le difficoltà che incontrano, rispetto agli obblighi militari, le persone che possiedono tanto la cittadinanza svizzera quanto quella francese, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1

Le disposizioni della presente convenzione si applicano:

- a) ai cittadini di ciascuno dei due Stati, i quali per l'applicazione del diritto sulla cittadinanza, in vigore nei due Stati, possiedono, o sono idonei a possedere, così la cittadinanza svizzera, come quella francese;
- b) a coloro i quali, essendo cittadini dell'uno dei due Stati, abbiano acquisito per naturalizzazione la cittadinanza dell'altro Stato e soddisfacciano a una delle condizioni seguenti:
 - 1. siano nati, e risiedano dopo il sedicesimo anno di età, nel Paese del quale hanno acquisito in tale maniera la cittadinanza;
 - 2. siano nati da madre che possieda tale cittadinanza;
 - 3. siano nati nel Paese del quale hanno acquisito la cittadinanza, da un padre, o da una madre, nato nel medesimo;
 - 4. abbiano acquisito la cittadinanza dell'altro Stato per effetto della naturalizzazione dei loro genitori oppure della loro naturalizzazione, avvenuta allorchè erano minori di sedici anni.

Art. 2

§ 1. Le persone aventi la doppia cittadinanza, le quali risiedano nell'uno o nell'altro dei due Stati, sono tenuti ad adempiere i loro obblighi militari legali nello Stato nel quale abbiano la residenza permanente al compimento del diciannovesimo anno d'età. Esse proveranno siffatta residenza, mediante un certificato concesso dalle autorità competenti. Il certificato sarà da esse inviato al rappresentante consolare, competente rispetto al luogo di loro residenza, dello Stato nel quale non sono chiamate a prestare il servizio.

§ 2. Le persone aventi la doppia cittadinanza, le quali, al compimento del diciannovesimo anno d'età, risiedano in un terzo Stato, devono scegliere lo Stato presso il cui esercito intendano adempiere gli obblighi militari. A tale scopo, esse invieranno una dichiarazione, in duplice esemplare, al rappresentante consolare di questo Stato.

Art. 3

§ 1. Le persone aventi la doppia cittadinanza, le quali adempiano le condizioni stabilite negli articoli precedenti, sono considerate avere soddisfatto a tutti gli obblighi militari loro spettanti, in tempo di pace, secondo le leggi militari dello Stato nel quale non sono state chiamate in servizio, riservate le disposizioni dei §§ 2 e 3 appresso.

§ 2. Quelle, di siffatte persone, le quali stabiliscano la loro residenza permanente nello Stato nel quale non abbiano prestato servizio, saranno in esse sottoposte, a contare dal trentesimo anno d'età, agli obblighi militari attenenti alla loro classe d'età, non appena vi abbiano risieduto, senza interruzione, per cinque anni.

§ 3. Quelle, di siffatte persone, le quali a cagione d'inabilità fisica, o di qualunque altro impedimento, siano state esentate, o dispensate, dal servizio militare effettivo nello Stato in cui, secondo la presente convenzione, devono prestare servizio, e abbiano stabilito la loro residenza permanente nell'altro Stato, saranno, trascorso un termine di due anni, sottoposte in quest'ultimo a tutti gli obblighi militari attenenti alla loro classe d'età.

§ 4. Le persone considerate nel presente articolo notificheranno alle competenti autorità svizzere e francesi il trasferimento della loro residenza dall'uno all'altro Stato. Quelle che non adempiano questo obbligo, non potranno godere del vantaggio che loro sarebbe accordato per la presente convenzione.

Art. 4

Le persone aventi la doppia cittadinanza, le quali omettano d'adempiere gli obblighi militari che per legge sono loro imposti, saranno esclusi dal beneficio previsto per la presente convenzione, ove lo Stato, nel cui esercito avrebbero dovuto servire, ne faccia domanda.

Art. 5

§ 1. Nel caso di mobilitazione, i due Stati non chiameranno sotto le armi che le persone aventi la doppia cittadinanza, le quali risiedano con permanenza sul loro territorio, qualunque sia lo Stato nel quale abbiano adempiuto i loro obblighi militari legali, e quelle le quali risiedano in uno Stato terzo e abbiano eletto di servire nel loro esercito.

§ 2. Nondimeno, nel caso di mobilitazione simultanea nei due Stati, le persone aventi la doppia cittadinanza avranno la facoltà di arruolarsi in quello dei due eserciti, nel quale abbiano ricevuto l'istruzione militare.

Art. 6

Le persone aventi la doppia cittadinanza le quali, compiuta l'istruzione militare nell'uno o nell'altro Stato, siano state richiamate sotto le armi, godranno, liberate dal servizio, di tutti i vantaggi previsti nella legislazione in vigore sul lavoro.

Art. 7

§ 1. Con la presente convenzione nulla è innovato, quanto alla cittadinanza, nello stato giuridico degli interessati.

§ 2. Nulla parimente è innovato quanto alle condanne per infrazioni della legge sugli obblighi militari, alle quali fossero state sottoposte, prima dell'entrata in vigore della presente convenzione, le persone aventi la doppia cittadinanza. Queste, nondimeno, saranno iberate dalla pena loro inflitta se, nel termine di due anni da quella data, provvedono a regolare, rispetto a tale legge, il loro stato.

§ 3. I casi, per i quali il giudizio sia ancora pendente al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione, saranno espediti singolarmente, secondo lo spirito della medesima, per via diplomatica.

Art. 8

Le norme particolari d'applicazione della presente convenzione saranno stabilite in un accordo conchiuso tra le amministrazioni dei due Stati. Tale accordo potrà, in seguito, essere mutato d'intesa tra le due Parti, per via diplomatica.

Art. 9

Tutte le controversie che potessero sorgere nell'applicare la presente convenzione saranno composte dai due Stati per via diplomatica.

Art. 10

§ 1. La presente convenzione sarà ratificata ed entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratificazione.

§ 2. Essa è conchiusa per un tempo indeterminato e potrà sempre essere disdetta mediante preavviso di un anno.

Fatto a Parigi, in doppio esemplare, il primo d'agosto del mille novecento cinquantotto.

(Raccolta leggi federali 1959 p. 223).

Salvo il rispetto della lingua italiana

ACCORDO AMMINISTRATIVO PER L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA SVIZZERA E LA FRANCIA CONCERNENTE IL SERVIZIO MILITARE DELLE PERSONE AVENTI LA DOPPIA CITTADINANZA

Concluso a Parigi il 10 agosto 1958 - Entrato in vigore il 23 marzo 1959

Conformemente all'articolo 8 della convenzione del 10 agosto 1958 tra la Svizzera e la Francia concernente il servizio militare delle persone aventi la doppia cittadinanza,

le amministrazioni svizzera e francese hanno risolto, di comune accordo, per l'applicazione della detta convenzione, le norme seguenti:

Art. 1

Per residenza permanente nell'uno degli Stati contraenti, s'intende, quanto alla Svizzera, la residenza permanente sul territorio della Confederazione; quanto alla Repubblica Francese, una residenza permanente sui territori della Repubblica, come anche sui territori per i quali assume la responsabilità delle relazioni internazionali.

Art. 2

§ 1. Secondo la convenzione, la residenza permanente è determinata dal luogo nel quale s'accentrano gli interessi principali della persona avente la doppia cittadinanza.

§ 2. Non è reputata residenza permanente la presenza sul territorio di uno Stato con l'intendimento esclusivo di frequentare in esso degli istituti d'insegnamento, ospedali, case di cura o di convalescenza oppure altri istituti analoghi, nè la dimora in un istituto d'educazione o in un reclusorio. Neppure è reputato tale il soggiorno per scopi familiari, industriali, commerciali, agricoli, religiosi o per scopi consimili.

Art. 3

§ 1. Il certificato, di cui all'articolo 2, § 1, della convenzione sarà conforme al modulo A, allegato al presente accordo, e sarà concesso:

- a) in Svizzera, dal Dipartimento militare federale;
- b) in Francia, dalla Prefettura della circoscrizione nella quale la persona considerata sia stata coscritta.

§ 2. La dichiarazione, di cui all'articolo 2, § 2, della convenzione, sarà conforme al modulo B, allegato al presente accordo; essa sarà consegnata al rappresentante consolare della giurisdizione di residenza dal dichiarante avanti che abbia compiuto il ventesimo anno d'età.

Il rappresentante consolare trasmette un esemplare della dichiarazione ricevuta al rappresentante consolare dell'altro Stato.

§ 3. a) Le persone le quali, avendo ignorato i vantaggi loro spettanti in virtù della convenzione, ricevono un ordine di chiamata emesso dall'auto-

rità militare dello Stato nel quale non hanno la residenza permanente, possono rinviarlo direttamente, o per il tramite del rappresentante consolare, all'autorità che l'ha spedito. Nell'uno e nell'altro caso, esse alleggeranno il certificato di residenza secondo il modulo A, previsto nel § 1 del presente articolo;

b) le persone con doppia cittadinanza, residenti in un terzo Stato, le quali ricevono un ordine di chiamata in nome dello Stato nel quale non intendono adempiere gli obblighi militari, lo dovranno rinviare, per il tramite dell'autorità consolare di quest'ultimo, alle autorità che l'hanno espedito e comunicare alle medesime d'aver firmato la dichiarazione secondo il modulo B, allegato al presente accordo, presso l'autorità consolare dell'altro Stato.

Art. 4

La dichiarazione del trasferimento della residenza dall'uno Stato nell'altro, prevista nell'articolo 3, § 4, della convenzione, dev'essere fatta nella forma prescritta dalla legislazione del Paese della nuova residenza.

Art. 5

§ 1. Le domande d'esclusione dai vantaggi della convenzione, previste nell'articolo 4 della medesima, saranno trasmesse per via diplomatica a richiesta per la Svizzera, del Dipartimento militare federale e, per la Francia, dei comandanti degli organi di reclutamento.

§ 2. Per lo stesso tramite, saranno segnalati alle autorità competenti quei beneficiari della convenzione, i quali perdano l'una delle due cittadinanze svizzera e francese.

Art. 6

§ 1. Per mobilitazione secondo l'articolo 5 della convenzione, s'intende la mobilitazione generale.

§ 2. La mobilitazione è reputata simultanea, secondo che dispone l'articolo 5, § 2, della convenzione, quando l'intervallo tra le mobilitazioni dei due eserciti nazionali non supera quarantotto ore.

Fatto a Parigi, in due esemplari, il 10 agosto 1958.

(Raccolta leggi federali 1959 pag. 227).

e con le dovute scuse alla Grammatica.